

Eredità, con beneficio d'inventario

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

Siamo due fratelli, unici eredi, con padre vedovo. Nostro padre, allo stato attuale in uno stadio quasi terminale, ha un patrimonio costituito da un paio di immobili, da una quota qualificata di una società operante nel settore della ristorazione e da alcuni titoli depositati presso un istituto di credito locale. Purtroppo, nel corso della sua attività, soprattutto negli ultimi tempi, pare abbia accumulato parecchi debiti (probabilmente, anche nei confronti del Fisco) e allo stato attuale non ne conosciamo l'ammontare (con noi è sempre stato evasivo). In caso di decesso del nostro genitore, come ci dovremmo comportare in rapporto all'eredità, anche tenendo conto principalmente che non vorremmo essere coinvolti, sul piano personale e patrimoniale? Un legale da noi interpellato ci ha consigliato di accettare l'eredità con beneficio di inventario. Nel caso, quale è la procedura e in caso di pretese creditorie di terzi verremmo comunque coinvolti?

G e F. B. - Rimini

Il consiglio legale ricevuto è corretto per questa fattispecie che è regolata dal codice civile (artt. 484 e segg.) e dalla copiosa giurisprudenza formatasi in materia. In termini generali, i chiamati all'eredità (candidati a diventare eredi del de cuius per testamento o per legge) non hanno alcuna titolarità del patrimonio ereditario (né gli si può imputare alcuna responsabilità sui debiti ereditari) sino al momento dell'accettazione dell'eredità. Essa può essere espressa (dichiarazione con la quale il chiamato all'eredità manifesta la propria volontà di accettare, in modo orale o scritto), tacita (ovvero compiendo uno più atti relativi a beni compresi nell'eredità), presunta (essendo nel possesso dei beni ereditari). In questi casi, il chiamato all'eredità diventa erede «puro e semplice», ereditando sia i beni caduti in successione che ogni passività. L'accettazione con beneficio di inventario, invece, consente al chiamato all'ere-



Roberto Lenzi
studio legale Lenzi
e Associati di Milano



Indirizzate i vostri
quesiti a:
patrimoni@class.it
oppure a
Patrimoni,
Rubrica lettere,
via Burigozzo, 5
20122 Milano

dità (che diventa comunque erede) di evitare la confusione tra il proprio patrimonio e quello ereditario, limitandone la responsabilità per i debiti ereditati (anche tributari) al solo valore dell'attivo ereditario pervenuto; in altre parole, non viene meno la responsabilità dell'erede, ma viene circoscritta ai soli beni lasciati dal de cuius.

Sotto un profilo procedurale, l'accettazione col beneficio d'inventario si attua con un'apposita dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserzione predetta, la dichiarazione deve essere trascritta a cura del cancelliere presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione (ancorché la successione non abbia per oggetto beni immobili). Occorre, altresì considerare gli aspetti e le tempistiche connesse al possesso o meno dei beni da parte dei chiamati all'eredità al momento dell'apertura della successione.

In relazione a tale aspetto possiamo distinguere due ipotesi. La prima, più semplice, prevede la situazione in cui il chiamato all'eredità non sia nel possesso dei beni ereditari: dovrà accettando con beneficio d'inventario, redigere l'inventario entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione; non altrimenti, diventerà erede puro e semplice. Qualora, invece, ricorra l'ipotesi in cui il chiamato all'eredità possieda o detenga (anche uno solo) dei beni ereditati, deve compiere il loro inventario entro tre mesi dall'apertura della successione (salvo ulteriore proroga trimestrale concessa dal tribunale competente, per gravi circostanze, con inventario iniziato ma non completato). Se questi termini non sono rispettati il chiamato all'eredità viene considerato erede puro.

Errata Corrigere: Sullo scorso numero di marzo, nelle tabelle sui fondi pensione di pagina 34, abbiamo commesso un errore nel riportare i dati di Anima Sgr: nei migliori a 1 anno la performance del fondo Arti e Mestieri Comparto Crescita 25+ è stata del 16,13%, mentre a 10 anni la performance annualizzata è stata dell'8,52%. Ci scusiamo per l'errore con gli interessati e con i lettori.